

REGOLAMENTO (CE) N. 2427/2000 DELLA COMMISSIONE**del 31 ottobre 2000****relativo all'autorizzazione di trasferimenti tra i limiti quantitativi dei prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica islamica del Pakistan**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo di intesa tra Comunità europea e Repubblica islamica del Pakistan avente ad oggetto accordi nel settore dell'accesso al mercato di prodotti tessili, siglato il 31 dicembre 1994 ⁽³⁾ (il protocollo di intesa) prevede che siano considerate favorevolmente le richieste di cosiddetta «flessibilità straordinaria» presentate dal Pakistan.
- (2) La Repubblica islamica del Pakistan ha presentato una richiesta il 6 settembre 2000.
- (3) I trasferimenti chiesti dalla Repubblica islamica del Pakistan rientrano nei limiti delle disposizioni in materia di flessibilità, di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3030/93 e indicati all'allegato VIII dello stesso.

- (4) È opportuno accogliere la richiesta.
- (5) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, così da consentire agli operatori di beneficiare il più rapidamente possibile.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili, di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati, per l'esercizio contingente 2000, trasferimenti tra i limiti quantitativi fissati per i prodotti tessili originari della Repubblica islamica del Pakistan, secondo i dettagli riportati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2000.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

ALLEGATO

- Categoria 6: trasferimento di 1 760 000 pezzi dal limite quantitativo della categoria 18.
- Categoria 9: trasferimento di 1 000 000 di chilogrammi dal limite quantitativo della categoria 18.
- Categoria 20: trasferimento di 2 000 000 di chilogrammi dai limiti quantitativi della categoria 18.

⁽¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 237 del 21.9.2000, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 153 del 27.6.1996, pag. 47.